Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 313 DEL 15 NOVEMBRE 1983:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1983.

Raggruppamenti delle discipline per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati.

(5183)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 ottobre 1983.

Autorizzazione all'ospedale « Luigi Sacco » di Milano all'espletamento delle attività di solo trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza inoltrata dalla presidenza dell'ente ospedaliero « Luigi Sacco » di Milano, in data 30 luglio 1981, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 30 luglio 1982;

Visto il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Luigi Sacco » di Milano è autorizzato all'espletamento delle attività di solo trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nella camera operatoria della cattedra di clinica oculistica dell'Università di Milano, dislocata presso il summenzionato ospedale, dai seguenti sanitari:

Bertoni prof. Giancarlo, direttore della cattedra di clinica oculistica dell'Università di Milano;

Bonavia dott. Luigi, aiuto della cattedra di clinica oculistica dell'Università di Milano;

Casellato dott. Aldo, assistente della cattedra di oculistica dell'Università di Milano.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Luigi Sacco » di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1983

Il Ministro: DEGAN

(6133)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 novembre 1983.

Conferma della competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, sia per il credito fondiario sia per il credito edilizio, alle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alla provincia di Mantova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, sia per il credito fondiario che per il credito edilizio, già prevista per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e provincia di Mantova, è confermata per le stesse sedi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio dell'elezione dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1983 l'elezione dei rappresentanti del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili nella commissione di avanzamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già fissata per il giorno 20 novembre 1983, viene sospesa.

La nuova data dell'elezione verrà stabilita con successivo decreto.

(6167)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesa, con sede e stabilimento in Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsolfuro, con sede e stabilimento in Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanico Vittorio Veneto - M.V.V., con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Vittorio Veneto (Treviso), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e spazio, con sede in Roma e stabilimento in Colleferro, ora BPD Difesa spazio S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Colleferro, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Satintex, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Sarego (Vicenza), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova filati industriali (già Filati industriali S.p.a.), in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cabi Cattaneo, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonomi industrie tessili, con sede in Milano e stabilimento in Furato di Inveruno (Milano), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede e stabilimento in Uboldo (Varese), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede e stabilimento in Uboldo (Varese), è prolungata al 9 otto-

bre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede e stabilimento in Uboldo (Varese), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omega, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omega, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sait abrasivi, con sede in Torino, stabilimento di Collegno Savonera (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 29 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastin, con sede e stabilimento in Cologne Bresciano (Brescia), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivis, con sede e stabilimento in Sannazzaro de' Burgundi (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 19 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex - Industria tessile di Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Saim di Roma è disposta la corrresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6153)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Roero » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Roero » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata « Roero »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Roero » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Roero » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Nebbiolo dal 95% al 98%;

Arneis dal 2% al 5%.

Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Cuneo e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 3%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende i territori del « Roero » più idonei a garantire al vino le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di: Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Moteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le province di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo ed Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d'Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio

Frasanino tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315-316-335 casc. Perona, Carle; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino alla intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.

Risale la strada per Santo Stefano Roero sino ad incontrare la carreggiabile per casc. Reggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al Rio Prella.

Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale dei Roeri prosegue per la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per Valle Canemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione ad ovest di Baldissero tocca le quote 402-394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per giungere a quota 492, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno. Traversa detto confine e in linea retta, tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge S. Sebastiano (quota 391).

Di qui prosegue per la strada comunale per Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue ad est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di piana Biglini.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba ed Alba, Corneliano d'Alba ed Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino ad incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba Guarene.

Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Ca' del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino ad incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214, si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa.

Da questo punto la delimitazione segue a ovest la strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale di Leschea passando per quote 200, 193 per giungere a quota 244 ed incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino ad incontrare la provinciale Magliano-Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo-fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231); indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. Via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimità di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine provinciale Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Piocca e Canale.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Roero » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ed al vino derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i terreni di giacitura collinare, di orientamento adatto e di natura preminentemente siliceo-argillosa.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per il vino « Roero » non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 7%.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11 gradi.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti e Alessandria dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

Il vino « Roero » non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Roero » all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso, dopo invecchiamento con riflessi granati;

odore: delicato, fragrante fruttato e, con l'invecchiamento profumo caratteristico etereo;

sapore: secco, di buon corpo, vellutato, armonico di buona persistenza;

gradazione alcolica complessiva minima: 11,5 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Roero » ottenuto da uve atte ad assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 gradi qualora sia immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12 gradi, può portare in etichetta la menzione « superiore ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il « Roero » per la commercializzazione devono essere di tipo tradizionale; per la chiusura non è consentito l'impiego del tappo a corona e similari.

In etichetta deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione « Roero » è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « riserva », « extra fine », « scelto », « selezionato » e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, cascine, tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(6029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 10 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1615,050	1615,050	1615,05	1615,050	—	1615 —	1614,950	1615,050	1615,050	—
Marco germanico	606,270	606,270	606,40	606,270	—	606,33	606,400	606,270	606,270	—
Franco francese	199,250	199,250	199,40	199,250	—	199,25	199,290	199,250	199,250	—
Fiorino olandese	541,390	541,390	541,60	541,390	—	541,40	541,390	541,390	541,390	—
Franco belga	29,814	29,814	29,85	29,814	—	29,80	29,832	29,814	29,814	—
Lira sterlina	2399 —	2399 —	2401,25	2399 —	—	2399,30	2399,600	2399 —	2399 —	—
Lira irlandese	1887.700	1887.700	1889 —	1887.700	—	1887,35	1887 —	1887,700	1887,700	—
Corona danese	168,190	168,190	168,28	168,190	—	168,20	168,220	168,190	168,190	—
E.C.U.	1371,530	1371,530	—	1371,530	—	1371,53	1371,530	1371,530	1371,530	—
Dollaro canadese	1307,500	1307,500	1308 —	1307,500	—	1307,50	1307,500	1307,500	1307,500	—
Yen giapponese	6,875	6,875	6,89	6,875	—	6,87	6,876	6,875	6,875	—
Franco svizzero	746,840	746,840	747,40	746,840	—	746,95	747,050	746,840	746,840	—
Scellino austriaco	86,165	86,165	86,20	86,165	—	86,147	86,130	86,165	86,165	—
Corona norvegese	217,480	217,480	217,60	217,480	—	217,48	217,480	217,480	217,480	—
Corona svedese	204,990	204,990	205,20	204,990	—	204,95	204,980	204,990	204,990	—
FIM	282,550	282,550	282,60	282,550	—	282,57	282,600	282,550	282,550	—
Escudo portoghese	12,710	12,710	12,75	12,710	—	12,70	12,740	12,710	12,710	—
Peseta spagnola	10,495	10,495	10,50	10,495	—	10,49	10,496	10,495	10,495	—

Media dei titoli del 10 novembre 1983

Titolo	
Rendita 5% 1935	43,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,750
» 6% » » 1970-85	90,250
» 6% » » 1971-86	85,650
» 6% » » 1972-87	80,900
» 9% » » 1975-90	79,900
» 9% » » 1976-91	79,900
» 10% » » 1977-92	79,4500
» 12% (Beni Esteri 1980)	79,650
» 10% Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	76,75
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,500
» » » 1-4-1981/86 16%	97,100
» » » 1-6-1981/86 16%	97,500
» » » 1-8-1982/84 19%	100,750
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	99,975
» » » » 1- 4-1981/84	100,325
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100 —
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,700
» » » » 1- 8-1982/84	99,725
» » » » 1- 9-1982/84	99,675
» » » » 1-10-1982/84	99,725
» » » » 1-11-1982/84	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,750
» » » » 1- 1-1983/85	99,225
» » » » 1- 2-1983/85	99,150
» » » » 1- 3-1983/85	99,125
» » » » 1- 4-1983/85	99,150
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100,025
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	99,800
» » » » 1-10-1982/86	99,975
» » » » 1-11-1982/86	100,050
» » » » 1-12-1982/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	99,650
» » » » 1- 2-1983/87	99,575
» » » » 1- 3-1983/87	99,375
» » » » 1- 4-1983/87	99,300
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,100
» » » 12% 1- 4-1984	98,500
» » » 18% 1- 4-1984	100,525
» » » 12% 1-10-1984	96,125
» » » 18% 1- 1-1985	100,600
» » » 17% 1- 5-1985	99,750
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1983

Valuta		Valuta		Valuta	
Dollaro USA	1615 —	Lira irlandese	1887,350	Scellino austriaco	86,147
Marco germanico	606,335	Corona danese	168,205	Corona norvegese	217,480
Franco francese	199,270	E.C.U.	1371,530	Corona svedese	204,985
Fiorino olandese	541,390	Dollaro canadese	1307,500	FIM	282,575
Franco belga	29,823	Yen giapponese	6,875	Escudo portoghese	12,725
Lira sterlina	2399,300	Franco svizzero	746,945	Peseta spagnola	10,495

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato.

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 31 ottobre 1983 la data delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato è stata differita al 15 gennaio 1984, con prosecuzione delle elezioni fino alle ore 14 del giorno successivo.

(6168)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: 5,50 % Serie ordinaria ventennale; 6 % Serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1983, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari - ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1984:

1) 5,50% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.000.000.

2) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 50.000
» 84 titoli di » 500.000
» 72 titoli di » 1.000.000
» 40 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 320.000.000;

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 560 titoli di L. 50.000
» 512 titoli di » 500.000
» 716 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.000.000.000;

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.407 titoli di L. 50.000
» 1.110 titoli di » 500.000
» 801 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.426.350.000;

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.064 titoli di L. 50.000
» 532 titoli di » 500.000
» 728 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.047.200.000;

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 732 titoli di L. 50.000
» 512 titoli di » 500.000
» 439 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 731.600.000;

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 620 titoli di L. 50.000
» 610 titoli di » 500.000
» 744 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.080.000.000;

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:
n. 462 titoli di L. 50.000
» 756 titoli di » 500.000
» 2.520 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.921.100.000;

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 4.027 titoli di L. 50.000
» 1.610 titoli di » 500.000
» 1.006 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.012.350.000;

Emissione trentottesima 1ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 526 titoli di L. 50.000
» 568 titoli di » 500.000
» 1.068 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.378.300.000;

Emissione trentottesima 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 789 titoli di L. 50.000
» 852 titoli di » 500.000
» 1.602 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.067.450.000;

Emissione trentottesima 3ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 1.303 titoli di L. 50.000
» 977 titoli di » 500.000
» 1.401 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.954.650.000;

Emissione trentanovesima 1ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 561 titoli di L. 50.000
» 400 titoli di » 500.000
» 955 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.183.050.000;

Emissione trentanovesima 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 326 titoli di L. 50.000
» 233 titoli di » 500.000
» 627 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 759.800.000;

Emissione trentanovesima 3ª tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 127 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 127.000.000;

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L. 50.000
» 135 titoli di » 500.000
» 92 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 160.850.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 287 titoli di L. 50.000
» 239 titoli di » 500.000
» 681 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 814.850.000;

Emissione quarantunesima 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 442 titoli di L. 50.000
» 537 titoli di » 500.000
» 1.272 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.562.600.000.

Totale generale L. 20.587.150.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(6169)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Origgio, Coccaglio, S. Cristina e Bissone, Marzano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 27 settembre 1983, n. 31739: comune di Origgio (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 marzo 1982, n. 23 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 luglio 1982, n. 76);

deliberazione 27 settembre 1983, n. 31712: comune di Coccaglio (Varese) (piano adottato con deliberazioni consiliari 9 gennaio 1980, n. 1, 28 marzo 1980, n. 19 e 20 dicembre 1982, n. 81 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 8 maggio 1981, n. 44 e 29 aprile 1983, n. 14);

deliberazione 27 settembre 1983, n. 31740: comune di S. Cristina e Bissone (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 dicembre 1980, n. 94 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 maggio 1982, n. 53);

deliberazione 27 settembre 1983, n. 31741: comune di Marzano (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 luglio 1982, n. 36 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 dicembre 1982, n. 52).

(6158)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ispra e Luino

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 27 settembre 1983, n. 31746: comune di Ispra (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1982, n. 109);

deliberazione 27 novembre 1983, n. 31748: comune di Luino (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 aprile 1982, n. 74).

(6159)

Rettifica alla deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune di Tavernola Bergamasca

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata rettificata la deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 15 giugno 1983, n. 29342: comune di Tavernola Bergamasca (Bergamo) (rettifica alla deliberazione 29 settembre 1982, n. 19516, di approvazione del piano regolatore generale).

(6160)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di biochimica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria e scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica tecnica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di architettura ed urbanistica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di geometria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6124)

Concorso a tre posti di tecnico laureato presso l'Università di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto chimico . . . . posti 1
istituto di fisica generale . . . . » 1
istituto di zoologia . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(6125)

Modificazione al diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Per motivi organizzativi, le prove di esame dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983), già fissate per il giorno 22 dicembre 1983 ed indicate nel seguente prospetto sono rinviate al giorno 11 gennaio 1984.

Le prove di esame già fissate per il giorno 23 dicembre 1983 ed indicate nel seguente prospetto sono rinviate al giorno 12 gennaio 1984:

Classe di concorso		
XXXII	- Disegno e storia dell'arte	1ª prova scritto-grafica
XXXVII	- Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	1ª prova scritta
LIII	- Informatica gestionale	prova scritta
LXII	- Lingue e civiltà straniere: spagnolo	1ª prova scritta
CV	- Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno	1ª prova scritta
CXIV	- Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni	1ª prova scritta o scrittografica

Le prove di esame già fissate per il giorno 23 dicembre 1983 ed indicate nel seguente prospetto sono rinviate al giorno 12 gennaio 1984:

Classe di concorso		
XVI	- Chimica agraria	prova scritta
XXXII	- Disegno e storia dell'arte	2ª prova scritto-grafica
XXXVII	- Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	2ª prova scritta
LXII	- Lingue e civiltà straniere: spagnolo	2ª prova scritta
LXIII	- Matematica	prova scritta
CV	- Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno	2ª prova scritto-grafica

Classe di concorso		
CIX	- Tecnologia radiologica	prova scritta
CXIV	- Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni	2ª prova grafica

Restano, invece, confermate le date per le prove d'esame delle classi sottoindicate:

Classe di concorso		Date previste per le prove
XVII	- Chimica industriale	21 e 22 dicembre 1983
XXV	- Discipline giuridiche ed economiche	21 e 22 dicembre 1983
LXXII	- Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	21, 22 e 23 dicembre 1983

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 9 novembre 1983, pagina 8801.

(6204)

Avviso di rettifica al diario delle prove di esame del concorso pubblico a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21. (Diario pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 310 dell'11 novembre 1983).

Nel diario citato in epigrafe, fissato per i giorni 6 e 7 dicembre 1983, al posto di « ... a *quattro* posti di ricercatore universitario ... », leggasi: « ... a *tre* posti di ricercatore universitario ... », ed al posto di « ... (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. *743/83* ... », leggasi: « ... indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettorale n. *315/82*) ... ».

(6205)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

La pubblicazione dell'avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 30 settembre 1983, è rinviata alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

(6172)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diari e sedi delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ingegnere della Marina, di chimico della Marina, di chimico fisico e biologo dell'Esercito, di consigliere della Difesa, di perito tecnico industriale della Marina, di gestore della Marina, di perito tecnico industriale dell'Esercito, di perito chimico, fisico e tecnologo dell'Esercito, di segretario contabile della Difesa e di coadiutore della Difesa.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), si svolgerà in Pisa presso gli istituti chimici dell'Università, via Risorgimento, 35, il giorno 20 dicembre 1983 con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in epoca successiva, per gruppi di concorrenti, nei giorni che la commissione esaminatrice comunicherà all'atto della prova scritta, in relazione al numero dei candidati presenti.

Eventuale rinvio della data suddetta, determinato da eventi sopravvenuti, sarà indicato con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), avranno luogo in Livorno presso l'Accademia navale (palazzo studi), nei giorni 22 e 23 febbraio 1984 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1984.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 7 e 8 marzo 1984, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1984.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova (specialità idrografi e topocartografi), nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 16 e 17 marzo 1984, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1984.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 21 e 22 marzo 1984, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1984.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 10 e 11 aprile 1984, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1984.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), si svolgerà in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, il giorno 28 maggio 1984 alle ore 8.

La prova pratica avrà luogo in epoca successiva, per gruppi di concorrenti nei giorni che la commissione esaminatrice comunicherà all'atto della prova scritta, in relazione al numero dei candidati presenti.

Eventuale rinvio della data suddetta, determinato da eventi sopravvenuti sarà indicato con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1984.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982), si svolgerà in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, il giorno 29 maggio 1984.

La prova pratica avrà luogo in epoca successiva, per gruppi di concorrenti, nei giorni che la commissione esaminatrice comunicherà all'atto della prova scritta, in relazione al numero dei candidati presenti.

Eventuale rinvio della data suddetta, determinato da eventi sopravvenuti sarà indicato con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1984.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ottantasette posti di segretario contabile in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), si svolgeranno in Roma presso la fiera di Roma, via dell'Arcadia, 2, nei giorni 11 e 12 luglio 1984, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinate da eventi sopravvenuti saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1984.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a duecentosettantaquattro posti di coadiutore in prova della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982), avrà luogo il giorno 14 luglio 1984, con inizio alle ore 8.

Comunicazione delle sedi di svolgimento della predetta prova e della ripartizione dei candidati in ciascuna sede sarà pubblicata con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1984.

(6148)

REGIONE CAMPANIA

Avviso d'integrazione e modifica di estratto di bandi di concorso. (Estratto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 257 del 19 settembre 1983).

Si comunica che in esecuzione della deliberazione della giunta regionale 11 novembre 1983, n. 7723, del pedissequo decreto del presidente della regione n. 9507 di pari data, i bandi di concorso per la copertura di novecentosettantanove posti di ausiliari socio-sanitari barellieri e novecentosettantanove posti di autisti da adibire al servizio trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso presso le unità sanitarie locali della regione, sono integrati e modificati per come segue:

1) dopo l'undicesimo comma dell'art. 3 di entrambi i predetti bandi vanno aggiunti i seguenti comma:

« Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile produrre titoli, nei sensi indicati dai due precedenti comma, essi potranno essere sostituiti da una dichiarazione giurata rilasciata dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In tali casi la normale documentazione, a sostegno degli stessi, sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima della effettuazione delle prove pratiche o d'arte »;

2) il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi pubblici già fissato al 18 novembre 1983, sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto estratto, è prorogato di quindici giorni e cioè al 3 dicembre 1983.

(446/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 27, IN CIRIÈ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di psichiatria;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta bollata e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L., in Ciriè (Torino).

(445/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 311 del 12 novembre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio relazioni, programmazione ed informatica.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1983, n. **37**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 marzo 1979, n. 12/Agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 18 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

l'art. 25 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« E' istituito, ai sensi dell'art. 26, lettera *c*), della legge numero 153/75, un comitato consultivo con il compito di esprimere il parere sulla rispondenza di ciascun piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nelle stesse leggi n. 153/75 e n. 352/76 e nella presente legge, nonché ai rispettivi piani zonali e alle direttive emanate dalla Regione.

Il comitato si articola in sezioni decentrate, aventi sede presso le U.T.A.

Ciascuna sezione del comitato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della stessa giunta, ed è composto:

1) da un funzionario del II Dipartimento - Settore agricoltura della giunta, con qualifica di responsabile di settore, con funzioni di presidente;

2) da nove rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

3) da due rappresentanti degli imprenditori non coltivatori;

4) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

5) da un tecnico designato dall'ERSA.

Funge da segretario un dipendente della giunta regionale con qualifica non inferiore a istruttore.

I componenti di cui ai numeri 2) e 3) sono designati dalle organizzazioni professionali e quelli di cui al n. 4) dalle organizzazioni sindacali. Le suddette organizzazioni sono quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL.

Le designazioni sono richieste dalla giunta regionale alle rispettive rappresentanze regionali.

Il comitato, nelle sue sezioni decentrate, delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei membri della sezione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti spettano, se dovuti, i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le U.T.A., nel cui territorio è localizzata in tutto o nella maggior parte l'azienda, istruiscono le domande, stabilendo le preferenze di cui all'art. 2, lettera *b*), della presente legge ed esaminano, entro trenta giorni dalla data di ricezione, i piani di sviluppo aziendali, formulando le relative proposte conclusive.

Detti piani di sviluppo devono essere sottoposti al parere del comitato agricolo provinciale fino alla costituzione delle consulte agricole di zona di cui alla legge regionale n. 31 del 3 giugno 1982 - art. 4.

I comitati agricoli provinciali o le consulte agricole di zona, quando saranno costituite, devono esprimere direttamente o tramite una loro sezione, il proprio parere e trasmetterlo, entro venti giorni dalla richiesta, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e, per conoscenza, all'U.T.A. che ha esaminato il piano di sviluppo aziendale.

L'eventuale silenzio è inteso come tacita accettazione della proposta formulata dall'U.T.A.

All'approvazione del piano di sviluppo aziendale provvede il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro venti giorni dalla data della ricezione del parere del comitato agricolo provinciale o della consulta agricola di zona.

In caso di inerzia delle U.T.A. e/o dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel modo seguente:

a) per i compiti affidati all'U.T.A., attraverso un funzionario dell'I.P.A., all'uopo incaricato dal capo di questo ufficio;

b) per i compiti affidati al capo dell'I.P.A. attraverso un funzionario del II Dipartimento settore agricoltura nominato dal componente della giunta regionale preposto al settore stesso.

Qualora vi sia difformità tra i pareri espressi e la decisione del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, è ammesso ricorso alla giunta regionale che provvede entro trenta giorni, sentita la competente commissione consiliare.

La giunta regionale provvede a regolare i rapporti con gli istituti di credito incaricati della concessione dei mutui, la cui stipulazione deve essere globale e simultanea, anche se l'erogazione delle somme dovrà essere graduata nel tempo, in relazione alle indicazioni previste dal piano.

La vigilanza sull'attuazione del piano di sviluppo aziendale compete agli uffici del II Dipartimento settore agricoltura direttamente o tramite gli I.P.A. o le U.T.A.».

All'ultima parte del primo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 12/79 la dizione «degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti» è sostituita dalla seguente: «delle unità territoriali per l'agricoltura competenti».

Art. 2.

Ai fini della redazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale i coltivatori diretti iscritti alle S.C.A.U. si intendono imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 giugno 1983

SPADACCINI

(5939)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. **67.**

Legge di bilancio 1983. Assestamento e variazioni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 7 *settembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. **68.**

Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 7 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Toscana, con il titolo I della presente legge detta norme, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 25 gennaio 1982, n. 17, in attuazione dell'art. 18 della Costituzione; con il titolo II detta ulteriori norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali.

TITOLO I

NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE SECONDO I PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982, N. 17.

Sezione I

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 2.

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano al personale della Regione inquadrato nel suo ruolo unico regionale, ancorché comandato presso altri enti, al personale ad essa trasferito non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, nonché al personale di enti dipendenti dalla Regione non inquadrato nel ruolo unico regionale.

Si applicano inoltre ai dipendenti degli enti, organismi o strutture per i quali la Regione approva il bilancio preventivo e consuntivo e/o la pianta organica.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai dipendenti delle società di cui all'art. 57, quarto comma, dello statuto, nonché ai dipendenti di enti e società che siano concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti regionali ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, osservandosi per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro in quanto applicabili.

Art. 3.

Provvedimenti disciplinari

L'appartenenza ad una associazione segreta ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, costituisce grave contravvenzione ai doveri del proprio ufficio per il personale regionale. Fatta salva l'applicazione delle norme penali, il dipendente è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) sospensione dal servizio e dallo stipendio, ovvero sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida per gli effetti degli articoli 62 e 63 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e successive modificazioni;

b) destituzione.

Il provvedimento disciplinare è commisurato al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione nonché alla posizione ricoperta dal medesimo nell'amministrazione in relazione alle funzioni esercitate. Si applica obbligatoriamente la sanzione della destituzione per le attività di promozione e di direzione dell'associazione ovvero per quella di proselitismo a favore della stessa.

Il provvedimento disciplinare è altresì commisurato alla gravità degli eventuali fatti di interferenza sull'esercizio delle funzioni regionali commessi dal dipendente in connessione col vincolo associativo vietato e alla entità dell'eventuale danno morale o materiale subito dall'amministrazione. Qualora l'amministrazione abbia subito un rilevante danno nell'espletamento di appalti o forniture, ovvero nella concessione di contributi o altri benefici, si applica obbligatoriamente la sanzione della destituzione.

Art. 4.

Procedimenti

I dipendenti per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazione di cui sia stata accertata con sentenza irrevocabile la segretezza ai sensi dell'art. 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, possono essere sospesi dal servizio da parte della giunta regionale anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare con gli effetti di cui agli articoli 67 e 68 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nell'amministrazione in relazione alle funzioni esercitate, nonché la eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso.

La giunta regionale deve inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti dalla giunta regionale.

Conclusi gli accertamenti gli atti sono trasmessi alla commissione di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la quale decide con provvedimento motivato il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare.

Per lo svolgimento del procedimento disciplinare, sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale della regione Toscana.

La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora entro il termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non si sia concluso il procedimento disciplinare.

La giunta regionale, non appena ricevuta la notificazione della decisione della suddetta commissione, immediatamente provvede in caso di proscioglimento a revocare la sospensione dal servizio se ancora efficace, ovvero ad irrogare la sanzione decisa dalla commissione.

La giunta regionale dispone tutti i provvedimenti sopra indicati nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto.

Art. 5.

Procedimento

Qualora da fatti commessi da dipendenti in contravvenzione ai doveri del proprio ufficio risulti il fondato sospetto che tali fatti siano in connessione con un'azione di interferenza sull'esercizio delle funzioni dell'amministrazione regionale da parte di un'associazione segreta ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e qualora per tale associazione non sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all'art. 3 della legge medesima, ferma per i fatti commessi l'applicazione delle norme sui provvedimenti disciplinari e sul relativo procedimento previste dalla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, e successive modificazioni, la giunta regionale è tenuta ad inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria comunicando tutti gli elementi di sospetto.

Al momento in cui, sulla base di tali od altri elementi, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale per fatti previsti dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, la giunta regionale, ove non abbia provveduto ai sensi dell'art. 67 della legge 5 settembre 1973, n. 54, può sospendere dal servizio i dipendenti sottoposti al provvedimento giudiziario.

Art. 6.

Adempimenti

Gli organi competenti degli enti presso i quali presti servizio personale regionale, gli organi dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti, degli enti di cui all'art. 2, secondo comma, nonché delle società di cui all'art. 57, quarto comma, dello statuto e degli enti e società concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti regionali, ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, che vengono in possesso degli elementi di sospetto di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, applicano quanto disposto nei citati articoli secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Sezione 2

ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Art. 7.

Organi di amministrazione e di controllo

Qualora per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e delle società che in forza di provvedimenti regionali, ancorché emanati dagli enti locali per delega regionale, siano concessionari di pubblici servizi, risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza ad associazioni segrete, la giunta regionale ovvero gli enti delegati provvedono ad invitare gli enti e società suddette, competenti alla nomina, a procedere alla revoca dei medesimi.

Qualora ancor prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui all'art. 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la giunta regionale, ovvero gli enti delegati provvedono ad invitare gli enti e società di cui al primo comma a procedere alla sospensione dei suddetti soggetti fino all'atto del proscioglimento o dell'assoluzione.

Qualora entro trenta giorni non si sia provveduto alla revoca di cui al primo comma, ovvero alla sospensione di cui al secondo comma del presente articolo, la giunta regionale, ovvero gli enti delegati provvedono nei modi previsti per l'inadempimento degli enti e società concessionarie agli obblighi di legge e di concessione. In tali casi, gli enti e società possono essere esclusi dal rilascio di concessioni di pubblici servizi fino a quando non abbiano provveduto alla revoca o alla sospensione.

Gli atti di concessione rilasciati dai soggetti di cui al primo comma dovranno contenere a favore dell'ente pubblico espressa clausola che riconosca la facoltà di revoca dalla concessione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al primo comma e secondo comma.

Art. 8.

Nomine e designazioni

La Regione considera l'avvenuta condanna per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, quale elemento generale di non idoneità a rappresentare l'ente sotto forma di nomine o designazioni in qualsiasi organismo di qualsiasi natura.

Qualora risulti accertato con sentenza irrevocabile che persone nominate o designate appartengono ad associazioni segrete si procede alla pronunzia di decadenza della nomina o designazione, salvo la validità degli atti compiuti.

Qualora, ancor prima che sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all'art. 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, l'autorità giudiziaria abbia esercitato l'azione penale nei confronti dei soggetti nominati o designati ai sensi del primo comma, si procede alla sospensione fino all'atto del proscioglimento o dell'assoluzione.

Per gli accertamenti istruttori è competente la giunta regionale.

Fatta salva la competenza del consiglio regionale per le nomine e designazioni di sua competenza, la giunta regionale provvede alla sospensione od alla pronunzia di decadenza.

Art. 9.

Licenze, concessioni, iscrizioni, contributi o altri benefici

I soggetti dei quali risulti accertata con sentenza irrevocabile l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, per un periodo di cinque anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile non possono ottenere contributi dalla Regione, da enti dipendenti, dagli enti delegati e dalle società di cui all'art. 57, quarto comma, dello statuto; per il medesimo periodo possono essere altresì esclusi da licenze, concessioni o altri benefici non dovuti per legge o da iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere o di forniture connesse alle attività regionali, ancorché delegate agli enti locali.

Qualora risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete di titolari di licenze, concessioni o altri benefici non dovuti per legge ovvero di iscrizioni agli albi, si può procedere alla sospensione per il periodo di cui al primo comma, ferma restando la sospensione di diritto dai contributi per il medesimo periodo.

Qualora ancor prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui all'art. 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale nei confronti dei suddetti titolari, le licenze, concessioni e iscrizioni possono essere sospese fino all'atto del proscioglimento o dell'assoluzione. Analogamente si procede per i contributi o altri benefici. Ai relativi adempimenti provvede la giunta regionale, ovvero l'organo competente degli enti dipendente, degli enti delegati e delle società indicate al primo comma.

Le stesse disposizioni si applicano nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al primo comma partecipano direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni di cui siano titolari altri soggetti o per le quali i medesimi abbiano ottenuto contributi o altri benefici. Le stesse disposizioni si applicano altresì nella ipotesi in cui le licenze, concessioni, iscrizioni, contributi od altri benefici siano disposti in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali i soggetti di cui al primo comma siano amministratori, soci o dipendenti ovvero di società di capitali delle quali le persone medesime siano amministratori o determinino abitualmente in qualità di soci, di dipendenti od in altro modo scelte od indirizzi.

Art. 10.

Norma finale

Nei confronti di coloro che risultino aver aderito all'associazione segreta denominata «Loggia P2» ai sensi dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 6 della sopracitata legge, restando ferme le norme regionali vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accrescimento delle responsabilità disciplinari.

TITOLO II

NORME PER GARANTIRE LA SITUAZIONE ASSOCIATIVA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE O DI NOMINE E DESIGNAZIONI REGIONALI.

Art. 11.

Consiglieri regionali

Entro sei mesi dalla proclamazione i consiglieri regionali depositano presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.

Alla prima convocazione del consiglio regionale il presidente dà notizia dei casi di inosservanza della dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo. In quella occasione il consigliere regionale può chiarire i motivi della propria inosservanza.

Le dichiarazioni previste al primo comma sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale della regione Toscana*.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del consiglio regionale provvedono agli adempimenti indicati al primo comma.

Art. 12.

Titolari di nomine e designazioni regionali

Il *curriculum vitae* che i titolari di nomine e designazioni regionali di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, sono tenuti a comunicare all'ufficio di presidenza del consiglio regionale ai sensi dell'art. 11 della legge medesima, deve contenere tra l'altro l'indicazione delle associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione. In caso di mancanza od infedeltà dell'indicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, terzo comma, della sopracitata legge.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari in carica di nomine e designazioni regionali provvedono all'integrazione del loro *curriculum vitae* secondo quanto disposto al primo comma.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 agosto 1983

GALEOTTI

(incaricato con DPGR n. 394 dell'11 agosto 1983)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 agosto 1983.

(5937)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai *fascicoli* settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.